

(N. 128)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1948

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ispettori metrici aggiunti in prova vincitori dei relativi concorsi, prima di essere assunti ai posti di grado iniziale del ruolo di Gruppo B) del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, debbono superare con esito favorevole un esame cui sono sottoposti alla fine di un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Le materie di detto corso, in numero di sette, sono stabilite dall'articolo 1 decreto-legge luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831.

La misura della remunerazione corrisposta attualmente agli incaricati dell'insegnamento di dette materie, alcune delle quali richiedono una competenza che costituisce quasi una prerogativa di un limitatissimo numero di per-

sone, è determinata dall'articolo 2 del citato decreto n. 831 del 1945 in ragione di lire 1.200 mensili per gli estranei all'Amministrazione e di lire 1.000 per i funzionari. Per questi ultimi, poi, la remunerazione stessa è ridotta a lire 750 quando il numero mensile delle ore di lezione risulti inferiore a venti.

Tali compensi appaiono del tutto irrisori, sia in linea assoluta sia in rapporto alla competenza specifica richiesta agli insegnanti ed al notevole lavoro che comporta l'insegnamento.

Presenta, pertanto, carattere di inderogabile urgenza l'aumento del compenso di cui trattasi che si stima equo determinare nella misura di lire 4.000 mensili per gli estranei all'Amministrazione e di lire 3.000 per i funzionari,

con una riduzione del 30 per cento nel caso in cui il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.

Nella considerazione che la durata del tirocinio teorico-pratico non supera i sei mesi per ogni esercizio finanziario e che dei sette incaricati dell'insegnamento solo due sareb-

bero estranei all'Amministrazione, la spesa per ogni esercizio finanziario, con i nuovi emolumenti, raggiungerebbe lire 138 mila in luogo delle 80 mila attualmente stanziare. Al maggiore onere di lire 60.000 viene fatto fronte con l'aumento dei diritti di saggio e marchio dei metalli preziosi, già stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma 2° dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, è fissata in lire 4.000 mensili per gli estranei alla Amministrazione, ed in lire 3.000 per i funzionari.

I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.

Art. 2.

Alla maggiore spesa si fa fronte con l'aumento dei diritti dovuti per i saggi di metalli preziosi, stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.